



COMUNE DI PAVIA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 142 DEL 4 GIUGNO 2009

INDICE

TITOLO I		Pag.
<u>Organizzazione del Consiglio Comunale</u>		
Capo I – Disposizioni preliminari		
Art. 1	Oggetto del regolamento	6
Art. 2	Interpretazione	6
Art. 3	Entrata in carica dei Consiglieri	6
Capo II – Presidenza del Consiglio		
Art. 4	Presidenza del Consiglio Comunale	7
Art. 5	Funzioni del Presidente.....	7
Capo III – Gruppi Consiliari		
Art. 6	Composizione ed organizzazione dei gruppi consiliari.....	8
Art. 7	Conferenza dei Capigruppo consiliari	9
Capo IV – Commissioni consiliari		
Art. 8	Istituzione e competenze delle Commissioni permanenti	9
Art. 9	Composizione delle Commissioni .	10
Art. 10	Costituzione delle Commissioni – Nomina e durata – Variazioni delle rappresentanze – Surrogazioni	10
Art. 11	Elezione del Presidente e del Vice Presidente delle Commissioni	11
Art. 12	Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente delle Commissioni	11
Art. 13	Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e del Vice Presidente di Commissione.....	11
 TITOLO II –		
<u>Dei Consiglieri Comunali</u>		
Capo I – Diritti di accesso, iniziativa e poteri di controllo.		
Art. 14	Diritto di informazione e di accesso	12
Art. 15	Diritto di iniziativa	13
Art. 16	Facoltà di richiedere la convocazione del Consiglio comunale	13

Capo II – Comunicazioni, interrogazioni, mozioni.

Art. 17	Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni	13
Art. 18	Dichiarazioni in apertura di seduta	14
Art. 19	Interpellanze	14
Art. 20	Interrogazioni.....	15
Art. 21	Mozioni	15
Art. 22	Mozioni e interrogazioni da parte dei Consiglieri Circoscrizionali	16
Art. 23	Ordini del Giorno.....	17

Capo III – Obblighi

Art. 24	Partecipazione alle sedute	17
Art. 25	Astensione	17

Capo IV – Indennità di presenza – assicurazione e patrocinio legale.

Art. 26	Indennità di presenza - rimborso spese	17
Art. 27	Assicurazione e patrocinio legale	19

Capo V – Cessazione anticipata del mandato elettivo

Art. 28	Dimissioni dalla carica	19
Art. 29	Sospensione, rimozione	19

TITOLO III

Funzionamento del Consiglio e delle Commissioni

Capo I – Disciplina delle sedute

Art. 30	Programmazione dei lavori	20
Art. 31	Sede e settori dell'aula riservati.....	21
Art. 32	Disciplina delle sedute.....	21
Art. 33	Comportamento dei Consiglieri.....	21
Art. 34	Comportamento del pubblico.....	22
Art. 35	Verifica del numero legale.....	22
Art. 36	Sedute pubbliche ed aperte.....	22
Art. 37	Sedute segrete.....	23
Art. 38	Partecipazione dei Revisori o soggetti collegati all'Amministrazione.....	24
Art. 39	Termine della seduta.....	24

Capo II – Discussione.

Art. 40	Della discussione delle proposte	24
Art. 41	Programma dei lavori dell'adunanza.....	25
Art. 42	Intervento dei componenti l'assemblea consiliare.....	25
Art. 43	Fatto personale	25
Art. 44	Questione sospensiva e questione pregiudiziale.....	26
Art. 45	Mozione d'ordine.....	26
Art. 46	Sospensione della trattazione di un argomento.....	26
Art. 47	Chiusura della discussione	27

Capo III – Votazioni e proclamazione dei risultati.

Art. 48	Dichiarazione di voto	27
Art. 49	Votazione per parti	27
Art. 50	Validità delle votazioni	27
Art. 51	Modi di votazione e proclamazione dei risultati	28
Art. 52	Annullamento e ripetizione delle votazioni	29

Capo IV – Verbale delle adunanze e pubblicità dei lavori.

Art. 53	Processo verbale e resoconto.....	29
Art. 54	Forme di pubblicità	29

Capo V – Del Consiglio Comunale.

Art. 55	Convocazione del Consiglio e deposito degli atti	30
Art. 56	Ordine del giorno dei lavori.....	31
Art. 57	Adempimenti preliminari ed apertura di seduta	32
Art. 58	Discussione delle proposte. Disciplina e durata degli interventi.....	32
Art. 59	Emendamenti: presentazione, discussione e votazione.....	33
Art. 60	Numero legale – prima e seconda convocazione.....	34

Capo VI – Delle Commissioni

Art. 61	Convocazione della Commissione.....	34
Art. 62	Competenze delle Commissioni permanenti	35
Art. 63	Assegnazione delle questioni alle Commissioni.....	35
Art. 64	Discussione delle proposte Disciplina degli interventi.....	36
Art. 65	Funzionamento delle Commissioni.....	36
Art. 66	Commissione in sede consultiva.....	37
Art. 67	Commissione in sede redigente	37
Art. 68	Commissione in sede deliberante e modalità di esercizio della funzione deliberante.....	38
Art. 69	Indagini conoscitive.....	38
Art. 70	Commissioni di controllo.....	39

Art. 71	Commissione di Garanzia.....	39
Art. 72	Commissioni speciali.....	40
Art. 73	Partecipazione ai lavori delle commissioni.....	40

TITOLO IV

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Comunale e gestione delle risorse attribuite per il funzionamento del Consiglio.

Art. 74	Uffici del Consiglio Comunale.....	40
Art. 75	Sedi e attrezzature delle strutture consiliari	41
Art. 76	Risorse Finanziarie del Consiglio Comunale.....	41
Art. 77	Gestione delle risorse spettanti al Consiglio	42

TITOLO I

Organizzazione del Consiglio Comunale

CAPO I – Disposizioni preliminari

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale e degli altri Organi consiliari, nonché i diritti, i doveri e le funzioni dei Consiglieri comunali, secondo le disposizioni legislative e statutarie vigenti in materia.

Art. 2

(Interpretazione)

1. La risoluzione di questioni relative all'applicazione ed all'interpretazione del presente Regolamento è demandata al Presidente del Consiglio Comunale, sentiti il Vicepresidente ed eventualmente i Capigruppo consiliari e il Segretario Generale.
2. Su tutte le questioni che dovessero presentarsi nel corso delle sedute consiliari e non disciplinate dal presente Regolamento decide il Presidente sentito, ove lo ritenga, il Vicepresidente.
3. Qualora la decisione del Presidente sia oggetto di contestazione sotto il profilo di legittimità, la questione viene rimessa al Consiglio, che può provvedere immediatamente o può rinviarla ad altra seduta.

Art. 3

(Entrata in carica dei Consiglieri)

1. I Consiglieri entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge, l'ineleggibilità o l'incompatibilità di coloro per cui sussista una di tali condizioni, procedendo immediatamente alla loro surrogazione.
3. Ad ogni consigliere comunale è rilasciata una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale cui sono inviate le comunicazioni istituzionali.

CAPO II – Presidenza del Consiglio

Art. 4

(Presidenza del Consiglio Comunale)

1. Durante la prima seduta consiliare, convocata dal Sindaco eletto secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni, la Presidenza del Consiglio spetta al Consigliere Anziano, fino all'elezione del Presidente. Successivamente si procederà con immediatezza alla elezione del Vice Presidente.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente; nel caso di assenza o impedimento di entrambi, le funzioni suddette sono svolte dal Consigliere Anziano o, all'occasione, dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata ai sensi di legge, occupa il posto successivo. Spetta, altresì, al Vice Presidente la presidenza dell'Assemblea in caso di revoca, o decadenza del Presidente, fino all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 5

(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio Comunale ed ha il compito primario di tutelare i diritti e le prerogative dei Consiglieri, garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni e curando l'osservanza e la corretta interpretazione del presente Regolamento.
2. Il Presidente assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio Comunale facendo osservare il Regolamento.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale, decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l'esame del Consiglio ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi della Repubblica, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale:
In particolare:
 - a) concede la facoltà di parlare, dirige e modera le discussioni assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
 - b) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
 - c) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
 - d) mantiene l'ordine nella Sala consiliare disponendo sull'utilizzazione degli Agenti di Polizia Municipale ivi assegnati;
 - e) ha facoltà di richiamare i Consiglieri e può sospendere o chiudere la seduta facendo redigere motivato processo verbale,
 - f) promuove la programmazione delle attività del Consiglio e delle sue varie articolazioni, al fine di garantire le prerogative del Consiglio stesso e dei Consiglieri;
 - g) assegna le questioni alle competenti Commissioni e controlla la presentazione delle decisioni nei tempi fissati;
 - h) sovrintende al funzionamento degli Uffici del Consiglio comunale;
 - i) governa le risorse assegnate per il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi;
 - j) mantiene il dovuto coordinamento con il Sindaco e i diversi settori dell'Amministrazione

4. Il Presidente può richiedere al Sindaco, agli Uffici del Comune e agli Enti da esso dipendenti, atti, informazioni, pareri e relazioni sull'attività amministrativa, che devono essergli tempestivamente forniti.
5. Il Presidente dispone della Sala del Consiglio comunale anche quando in essa non si svolgono le riunioni del Consiglio, nel rispetto di un disciplinare predisposto d'intesa con il Sindaco. Dispone inoltre dei locali della Presidenza e degli uffici del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari.
6. Il Presidente è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal Vicepresidente.

CAPO III – Gruppi consiliari

Art. 6

(Composizione ed organizzazione dei gruppi consiliari)

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare.
2. Ciascun Gruppo, ad eccezione di quello misto, è costituito da almeno 3 Consiglieri, ai sensi dello Statuto comunale, salvo quanto ivi previsto; nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un Gruppo consiliare.
3. Entro la prima seduta del Consiglio Comunale successiva a quella d'insediamento, i Gruppi consiliari, costituiti in conformità ai precedenti commi, comunicano alla Presidenza i nominativi dei Consiglieri eletti Capogruppo e Vice Capogruppo. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del Capogruppo e del Vice Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere “anziano” secondo la legge.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del Capogruppo del Gruppo a cui si richiede l'ingresso. Tali dichiarazioni possono essere rese in corso di seduta di Consiglio Comunale.
5. Il Consigliere che si stacca dal Gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri Gruppi, acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un unico Gruppo misto che elegge al suo interno un Capogruppo e un Vice Capogruppo.

Art. 7
(Conferenza dei Capigruppo consiliari)

1. La Conferenza dei Capigruppo, costituita dai Capigruppo o dai loro Vice, si riunisce coordinata dal Presidente del Consiglio; ai lavori partecipa anche il Vicepresidente del Consiglio.
In caso di assenza o impedimento del Capogruppo, il Gruppo è rappresentato dal Vice Capogruppo; in caso di assenza o impedimento di entrambi, da altro Consigliere formalmente delegato.
2. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo sono valide se sono presenti i Capigruppo che rappresentano la maggioranza dei Consiglieri in carica .
3. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio anche su richiesta del Sindaco o dei Capigruppo rappresentanti almeno due quinti (2/5) dei Consiglieri assegnati. Per questioni attinenti allo svolgimento dei lavori del Consiglio, può essere convocata anche nel corso della seduta del Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco viene preventivamente informato dal Presidente del giorno e dell'ora della riunione; ha facoltà di partecipare senza diritto di voto e può farsi sostituire da un Assessore formalmente a ciò delegato.
5. Spettano alla Conferenza dei Capigruppo le decisioni, da assumersi all'unanimità, sul contingentamento dei tempi riservati ai Gruppi consiliari in ordine agli interventi dei singoli Consiglieri e sulle deroghe ai tempi degli interventi, disciplinati dall'art. 58 del presente Regolamento.
In caso di mancato accordo della Conferenza dei Capigruppo, il Presidente, sentito il Vicepresidente, tenuto conto della natura complessa delle proposte di deliberazione o in caso di deliberazioni aventi contenuto omogeneo, può fissare i tempi limite per la discussione generale, per la presentazione degli emendamenti e per le dichiarazioni di voto. In tal caso, l'ammontare del tempo è ripartito tra i vari Gruppi tenendo conto della consistenza degli stessi.
6. Per le decisioni ed i pareri della conferenza dei Capigruppo che comportino votazioni, ciascun Capogruppo esercita il diritto di voto proporzionalmente al numero dei Consiglieri appartenenti al suo Gruppo. Il Presidente del Consiglio e il Vicepresidente non prendono parte alle votazioni.
7. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale delle decisioni, a cura del responsabile dell'Ufficio del consiglio o di altro dipendente dallo stesso designato. Tale verbale viene consegnato ai Capigruppo prima dell'apertura dei lavori della seduta successiva e comunque entro 7 giorni.

CAPO IV - Commissioni consiliari

Art. 8
(Istituzione e competenze delle Commissioni permanenti)

1. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla convalida degli eletti, istituisce nel proprio ambito le Commissioni Consiliari permanenti per materia.

2. La Commissione di Garanzia è disciplinata dallo Statuto Comunale.
3. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, può istituire altre commissioni o modificare l'articolazione delle competenze delle Commissioni. Il Presidente specifica e integra gli ambiti di competenza delle Commissioni medesime.

Art. 9
(Composizione delle Commissioni)

1. Ogni Commissione permanente è composta da un consigliere per ogni Gruppo Consiliare. Il numero sale a due per ogni gruppo costituito da almeno 10 Consiglieri e a tre per ogni gruppo costituito da almeno 20 Consiglieri.
2. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun componente ha facoltà di farsi sostituire nelle sedute da un altro Consigliere, con il consenso del Capogruppo che provvede ad informare il Presidente della Commissione.

Art. 10
(Costituzione delle Commissioni – Nomina e durata – Variazioni delle rappresentanze - Surrogazioni)

1. Ciascun Gruppo, entro cinque (5) giorni dalla richiesta di designazione formalmente notificata dal Presidente del Consiglio, procede, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale, alla individuazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti.
2. Le Commissioni permanenti restano in carica per l'intero mandato amministrativo. Le Commissioni speciali svolgono i lavori per la durata fissata dal Consiglio.
3. I Gruppi possono procedere a variazioni della loro rappresentanza, dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale.
4. Le Commissioni si considerano costituite all'atto della comunicazione della loro composizione effettuata in Consiglio dal Presidente del Consiglio comunale. Il Consiglio comunale ne prende atto con deliberazione formale.
5. I rappresentanti di ogni Gruppo in Commissione sono complessivamente portatori di tanti voti quanti sono i Consiglieri appartenenti al gruppo stesso. Conseguentemente, ogni Gruppo dovrà altresì comunicare come intende ripartire tali voti ponderati tra i propri commissari quando questi siano più di uno.
6. Le dimissioni dalla carica di componente di ogni Commissione devono essere indirizzate al Presidente della Commissione e vanno comunicate anche al Presidente del Consiglio. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione nella prima seduta utile.

7. Fino all'adozione dell'atto di surroga le sedute delle Commissioni possono comunque svolgersi, nel rispetto dell'art. 65 del presente Regolamento.

Art. 11

(Elezione del Presidente e del Vice Presidente delle Commissioni)

1. La prima seduta delle Commissioni permanenti e speciali è convocata entro 20 giorni dalla data della presa d'atto dal Presidente del Consiglio Comunale, che la presiede fino alla elezione del Presidente della Commissione stessa.
2. Nella prima seduta la Commissione procede con votazioni separate e a voto palese alla elezione, tra i suoi componenti, del Presidente e del Vice Presidente. Le candidature debbono essere presentate e motivate da un Consigliere appartenente alla Commissione. Risultano eletti coloro che abbiano ottenuto, mediante voto plurimo, un numero di voti pari alla maggioranza dei componenti del Consiglio Comunale. Fa eccezione la Commissione di Garanzia disciplinata dallo Statuto.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale rende noto la composizione delle Commissioni consiliari al Sindaco, alla Giunta, ai Consigli Circostrizionali, ai Revisori dei Conti, agli Organismi di Partecipazione previsti dallo Statuto.

Art. 12

(Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente delle Commissioni)

1. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare secondo la programmazione concordata con il Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente regola i lavori della Commissione, disciplina i dibattiti e tiene i contatti con il Presidente del Consiglio. Esercita le altre attribuzioni assegnategli dal Regolamento.
3. Il Vice Presidente della Commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, la convocazione della Commissione deve essere effettuata dal Consigliere anziano. Chi risulta all'interno della Commissione Consigliere Anziano nello stesso modo regola i lavori in caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 13

(Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e del Vice Presidente di Commissioni)

1. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati separatamente dalla carica su proposta motivata di un numero di Membri della Commissione corrispondente ad almeno due quinti (2/5) dei componenti del Consiglio Comunale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

La votazione è espressa mediante voto plurimo ai sensi dell'art 10, comma 5, del

presente Regolamento.

Fa eccezione la Commissione di garanzia disciplinata dallo Statuto.

3. In caso di cessazione dalla carica del Presidente di una Commissione, il Vice Presidente provvede alla convocazione della Commissione per l'elezione del nuovo Presidente entro i dieci (10) giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni o della revoca per l'elezione del nuovo Presidente. La seduta per la nomina del nuovo Presidente è presieduta dal Vice Presidente. In caso di cessazione dalla carica del Vice Presidente, la Commissione è convocata nello stesso termine dal suo Presidente per l'elezione del nuovo Vice Presidente.

In caso di mancato rispetto dei termini la Commissione viene convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, che la presiede senza diritto di voto.

TITOLO II

DEI CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I - Diritti di accesso, iniziativa e poteri di controllo

Art. 14

(Diritto di informazione e di accesso)

1. Il diritto di accesso si articola in diritto all'informazione, alla consultazione e al rilascio di copie di atti.

I Consiglieri Comunali esercitano il diritto di informazione e di consultazione degli atti rivolgendosi all'ufficio competente, che, salvo casi di accertata e motivata impossibilità, deve immediatamente fornire le informazioni o consentire la consultazione degli atti.

I Consiglieri hanno il diritto di ottenere informazione scritta o copia degli atti dall'ufficio competente o eventualmente dall'ufficio del Consiglio Comunale, dal Segretario Generale o dal Direttore Generale o dalle Società e Aziende partecipate e/o controllate ed Enti dipendenti.

Le copie o le informazioni richieste devono essere rilasciate immediatamente e comunque entro tre giorni dalla richiesta, formulata per iscritto, salvo particolari necessità motivate dalla complessità della pratica. In questo caso la richiesta deve essere soddisfatta entro e non oltre 30 giorni.

2. Tutte le copie di atti sono rilasciate in carta libera, con esenzione a qualsiasi spesa e con l'espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.

3. Ai sensi dell'art. 125 del D.lgvo 267/2000, sono trasmessi ai Capigruppo consiliari, entro la data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio i verbali delle riunioni, l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale recante gli estremi dell'atto e il relativo oggetto, con copia delle deliberazioni adottate e relativi allegati approvati con le deliberazioni medesime. I predetti elenchi sono trasmessi altresì a tutti i Consiglieri Comunali.

Le sole deliberazioni riguardanti l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche sono

trasmesse ai Capigruppo senza gli allegati progettuali. Copia integrale di tutte le deliberazioni della Giunta Comunale è depositata presso l'Ufficio Giunta a libera visione di tutti i Consiglieri comunali.

Copia delle deliberazioni di Giunta è rilasciata ai Consiglieri che ne fanno richiesta, entro due giorni lavorativi decorrenti dalla data della richiesta.

Art. 15

(Diritto di iniziativa)

1. Ciascun Consigliere ha il diritto di iniziativa su ogni argomento che le disposizioni di legge e statutarie riservano alla competenza del Consiglio comunale.
2. Il diritto di iniziativa è esercitato mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti a proposte già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, nonché tramite interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni.
3. La proposta di deliberazione è inviata al Presidente che ne informa il Sindaco e ne trasmette copia al Dirigente del settore competente per l'espletamento dell'istruttoria. Il predetto Dirigente è comunque tenuto a fornire l'assistenza tecnica al Consigliere proponente per la formulazione della proposta.

Art. 16

(Facoltà di richiedere la convocazione del Consiglio comunale)

1. La richiesta di convocazione del Consiglio, sottoscritta da almeno un quinto (1/5) dei Consiglieri assegnati ovvero dal Sindaco, è indirizzata al Presidente del Consiglio e comprende l'indicazione specifica ed esauriente degli argomenti da inserire nel programma dei lavori (art. 39, comma 2, del D. Leg.vo 267/2000).
2. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti (20) giorni decorrenti dall'acquisizione della richiesta al protocollo generale. Per motivi di urgenza, il Presidente del Consiglio provvede alla immediata convocazione del Consiglio.

CAPO II - Comunicazioni, interrogazioni, mozioni

Art. 17

(Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni)

1. Il Presidente e il Sindaco possono, in ogni momento, tenere celebrazioni e commemorazioni e fare comunicazioni su questioni estranee al programma dei lavori. Su tali comunicazioni, si può aprire il dibattito al quale potranno prendere parte un rappresentante per ogni Gruppo e per non più di tre (3) minuti. Tuttavia, sulle comunicazioni possono essere presentate mozioni ed ordini del giorno, che sono trattati in conformità a quanto previsto dai successivi articoli 21 e 23. Di tali celebrazioni, commemorazioni o comunicazioni, il Sindaco e il Presidente devono dare comunicazione preventiva, quando possibile, a tutti i Consiglieri entro l'apertura dei

lavori.

Quando dette celebrazioni o commemorazioni siano programmabili devono essere iscritte all'ordine del giorno

Art. 18

(Dichiarazioni in apertura di seduta)

1. In apertura di seduta il Sindaco può chiedere la parola per fare brevi dichiarazioni o commenti su fatti di particolare importanza ed attualità non concernenti oggetti o materie posti all'ordine del giorno e che non comportino deliberazioni né modifiche di norme o provvedimenti già assunti. A seguito di ciò i Gruppi consiliari hanno facoltà di intervento per non più di cinque (5) minuti ciascuno.
2. All'inizio della seduta i Consiglieri possono richiamare l'attenzione su problemi di interesse generale, locale o di particolare rilevanza nazionale o internazionale e di particolare urgenza occorsi nel periodo intercorrente dalla convocazione del Consiglio Comunale, quando la seduta non sia dedicata alla prosecuzione di dibattiti.
I Consiglieri devono far pervenire, allorché temporalmente possibile il testo scritto, utilizzando qualsiasi strumento di comunicazione, all'Ufficio del Consiglio quanto meno dodici (12) ore prima dell'inizio del Consiglio Comunale. All'esame di tali questioni, effettuato nell'ordine nel quale sono state poste, non può essere riservata più di un'ora, trascorsa la quale il Presidente fa concludere la discussione della questione che è a quel momento in esame, trasformando le altre in interpellanze o interrogazioni, qualora i presentatori si dichiarino a ciò d'accordo.
3. L'illustrazione della questione deve essere contenuta entro tre (3) minuti, così come la risposta da parte del Sindaco o di un Assessore da lui delegato o, quando la questione abbia per oggetto il funzionamento e i lavori del Consiglio, da parte del Presidente. Alla risposta può replicare solo il Consigliere che ha posto la questione, per dichiarare se sia soddisfatto o meno, contenendo la sua dichiarazione entro un (1) minuto.

Art. 19

(Interpellanze)

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale, per la quale viene richiesta una sintetica risposta orale in Consiglio, circa i motivi della condotta dell'Amministrazione su un determinato argomento o della conduzione del Consiglio Comunale su un determinato argomento.
Il Sindaco può delegare un Assessore per la risposta.
2. L'interpellanza viene presentata per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale che provvede con la prima convocazione utile all'inserimento nell'ordine del giorno secondo l'ordine di presentazione e ne dà immediata comunicazione al Sindaco.
Le interpellanze vengono discusse nei limiti di tempo della prima ora della seduta del Consiglio.
3. L'illustrazione della questione deve essere contenuta entro quattro (4) minuti, così come la risposta da parte del Sindaco o di un Assessore da lui delegato o, quando la questione

abbia per oggetto il funzionamento e i lavori del Consiglio, da parte del Presidente. Alla risposta può replicare solo il Consigliere che ha posto la questione, per dichiarare se sia soddisfatto o meno, contenendo la sua dichiarazione entro due (2) minuti.

4. Le interpellanze e le interrogazioni relative allo stesso argomento o ad argomenti simili o collegati possono essere svolte congiuntamente.

Art. 20 (*Interrogazioni*)

1. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni che consistono in una domanda rivolta al Sindaco per avere informazioni o spiegazioni su di un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
2. Le interrogazioni sono redatte in forma scritta e trasmesse all'Ufficio del Consiglio Comunale che provvede ad inviarle immediatamente al Sindaco.
3. Ogni Consigliere può sottoscrivere interrogazioni presentate da altri, ma come interrogante è considerato – ad ogni effetto – il primo firmatario; questi, tuttavia, ove non si trovi presente per la trattazione o vi rinunci, può essere sostituito da un altro dei firmatari.
4. All'interrogazione viene data risposta scritta dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia entro trenta (30) giorni dalla presentazione. Copia della risposta è trasmessa al Presidente del Consiglio, il quale, su richiesta dell'interrogante, fa pervenire ai Consiglieri Comunali copia della stessa.
5. In caso di mancata risposta, o qualora il Consigliere si ritenga insoddisfatto, il Presidente del Consiglio inserisce all'ordine del giorno l'interrogazione per la trattazione nella prima seduta consiliare immediatamente successiva, dando facoltà al Consigliere di illustrare il contenuto dell'interrogazione per non più di quattro (4) minuti. Anche la relativa risposta non deve superare i quattro (4) minuti.
6. L'interrogante può dichiararsi o meno soddisfatto della risposta mantenendosi comunque nel tempo massimo di due (2) minuti.

Art. 21 (*Mozioni*)

1. La mozione consiste in una concreta proposta scritta di risoluzione, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o del Sindaco nell'ambito dell'attività del Comune, delle Aziende e degli Enti ed Organismi allo stesso appartenenti od ai quali esso partecipa. La mozione può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'Amministrazione.
2. Le mozioni sono presentate per iscritto e devono contenere l'esatta delimitazione

dell'argomento e le linee essenziali delle proposte.

3. La mozione viene iscritta nel programma dei lavori secondo la data di presentazione e viene discussa entro la quarta seduta successiva. Le mozioni, qualora concernano argomenti uguali, analoghi o connessi, possono essere trattate contemporaneamente.
4. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai cinque (5) minuti.
5. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai tre (3) minuti, un Consigliere per ogni Gruppo, il Sindaco o un Assessore delegato. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non superiore ai tre (3) minuti.
6. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che sono illustrati dal presentatore per una durata non superiore a tre (3) minuti.
7. Dopo la votazione degli eventuali emendamenti presentati, la mozione è messa in votazione nel suo complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
8. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso e approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
9. Quando la mozione approvata dal Consiglio comunale preveda il raggiungimento di determinati obiettivi da parte degli Organi di governo del Comune, il Presidente del Consiglio Comunale provvede a trasmetterla al Sindaco affinché ne curi l'attuazione. Le mozioni approvate dal Consiglio Comunale sono altresì trasmesse dal Presidente del Consiglio Comunale, alle Aziende agli Enti dipendenti dal Comune o a cui il Comune partecipa, qualora esse trattino di questi.
10. Qualora una mozione stabilisca dei termini entro i quali deve essere riferito al Consiglio e ciò non avvenga in tempo utile, il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a iscrivere all'ordine del giorno, entro i trenta (30) giorni successivi, una comunicazione in merito del Sindaco.

Art. 22

(Mozioni e Interrogazioni da parte dei Consigli Circoscrizionali)

1. Nel caso di presentazione di mozioni al Consiglio Comunale o interrogazioni al Sindaco da parte di un Consiglio Circoscrizionale, il Presidente del Consiglio Circoscrizionale espone la questione seguendo l'iter del Regolamento dei Consigli Circoscrizionali e secondo le modalità previste per analoghi interventi dei Consiglieri comunali.
2. Nel caso i Consigli Circoscrizionali proponenti la mozione o l'interrogazione siano più di uno, interviene il Presidente del Consiglio circoscrizionale più anziano di età, salvo diverso accordo da parte dei proponenti.
3. Il dovere di risposta, di iscrizione all'O.d.G., e di tempistica di intervento sono uguali a

quelli stabiliti dagli articoli che precedono.

Art. 23
(*Ordini del giorno*)

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione scritta di un giudizio o di una valutazione relativi a fatti o questioni di interesse locale o generale, inerenti a problemi politici, economici e sociali di carattere generale o attinenti a provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Il Consigliere proponente dà lettura dell'ordine del giorno e lo illustra ai presenti nel tempo limite di cinque (5) minuti.
Ogni Consigliere può intervenire, una sola volta, al fine di precisare la propria posizione, nel tempo limite di quattro (4) minuti. A conclusione del dibattito si procede alla votazione conclusiva.
3. Il Presidente del Consiglio può dichiarare, motivando succintamente in merito, improponibili ordini del giorno che siano in contrasto con la normativa vigente o con deliberazioni già adottate dal Consiglio nella stessa seduta.
4. Nel caso siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa l'ordine di votazione secondo la presentazione.
5. L'approvazione di un ordine del giorno implica la decadenza degli altri il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto. La decisione in merito spetta al Presidente.
6. Gli ordini del giorno devono essere discussi entro il quarto Consiglio successivo alla data di presentazione.

CAPO III - Obblighi

Art. 24
(*Partecipazione alle sedute*)

1. E' dovere dei Consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio o giustificare le assenze.
2. In caso di assenza, la giustificazione avviene mediante comunicazione all'Ufficio del Consiglio Comunale, prima dell'inizio del Consiglio, con ogni possibile modalità.
3. Il Presidente del Consiglio dà lettura, appena ultimato l'appello, delle giustificazioni pervenute.
4. Il Consigliere decade dalla carica se non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive oppure alla metà delle sedute nel corso dell'anno.

Art. 25
(Astensione)

1. Il Consigliere deve astenersi dal partecipare e dall'assistere alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti un interesse diretto personale o dei suoi congiunti ed affini fino al quarto grado, ovvero degli altri casi previsti dalla normativa vigente e ciò anche nella fase istruttoria di competenza della Commissione alla quale l'argomento è affidato per la trattazione.
Gli Assessori, negli stessi casi, devono astenersi dal partecipare alla seduta del Consiglio e di Commissione.
2. In attuazione del comma 1, dell'art.78 del D.Lgvo N. 267/2000, non partecipano alle discussioni e alle conseguenti votazioni, relative a specifiche deliberazioni aventi contenuto non vincolato, i Consiglieri che si trovino in posizione di conflitto di interessi con il Comune o con, Aziende, Enti, Istituzioni, Società, Consorzi da esso controllati o a partecipazione comunale.
3. Il Consigliere che si allontani dalla sala delle adunanze a causa di tale incompatibilità informa il Segretario, che ne dà atto a verbale.
Il Presidente della seduta provvede a richiamare il Consigliere una volta conclusa la trattazione del punto sul quale si è verificata l'incompatibilità.

CAPO IV – Indennità di funzione – assicurazione e patrocinio legale

Art. 26
(Indennità di presenza - rimborso spese)

1. I Consiglieri hanno diritto a percepire per la partecipazione ad ogni seduta di consiglio e di commissione consiliare un gettone di presenza il cui ammontare è fissato nei limiti previsti dalle norme vigenti.
In nessun caso l'ammontare percepito complessivamente in un mese da un consigliere comunale (per la partecipazione a Consigli e Commissioni consiliari) può superare un importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco;
2. I consiglieri devono partecipare a tutte le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari permanenti e speciali cui sono assegnati.
Il Consigliere è considerato assente dalla seduta del Consiglio comunale se non risponde all'appello iniziale o al secondo appello e in tal caso manchi il numero legale. Nel caso dell'accertata mancanza del numero legale, anche ai consiglieri presenti che abbiano risposto all'appello non spetta il gettone di presenza.
Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, informare la segreteria del Consiglio perché ne prenda nota a verbale. Ai fine della corresponsione del gettone di presenza è considerato assente il consigliere che partecipi ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari per meno della metà della durata della seduta;
3. Agli assessori e consiglieri che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del territorio comunale su incarico rispettivamente del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale

spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo la cui misura è stabilita con decreto del Ministero competente;

Art. 27

(Assicurazione e patrocinio legale)

1. Ai Consiglieri sono estese le coperture assicurative contro i rischi derivanti dall'espletamento del mandato, specie in ordine agli infortuni ed alla responsabilità civile verso terzi e all'assistenza legale sin dall'avvio del procedimento.
2. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento giurisdizionale civile, penale o contabile nei confronti di uno o più consiglieri, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del mandato, il Comune, a meno di decisione contraria degli interessati, assume a proprio carico ed a condizione che non sussista conflitto di interessi ogni onere di difesa in ogni grado del giudizio, laddove vi sia proscioglimento, salva la restituzione della somma anticipata in caso di condanna con sentenza definitiva.
3. E' salvaguardata la libertà di scelta del professionista cui affidarsi per la difesa da parte del Consigliere.

CAPO V - Cessazione anticipata del mandato elettivo

Art. 28

(Dimissioni dalla carica)

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, presentate in forma scritta, sono indirizzate al Consiglio ed acquisite al protocollo generale nell'ordine temporale di presentazione.
2. Esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro dieci giorni dalla loro presentazione, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, previo accertamento, nei confronti dei Consiglieri subentranti, dell'insussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge. La surroga avviene con separate deliberazioni adottate seguendo l'ordine temporale di presentazione al Protocollo Generale di cui al comma 1.

Art. 29

(Sospensione, rimozione)

1. I Consiglieri sospesi o rimossi dalla carica, in base a provvedimento adottato ai sensi di legge, sono sospesi o cessano dalla carica dalla data di notifica dello stesso, fatte salve le disposizioni di legge. Il Consiglio ne prende atto e adotta i provvedimenti conseguenti, su proposta del Presidente, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento.

2. In particolare, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione dalla carica di un Consigliere, il Consiglio delibera la supplenza per l'esercizio delle relative funzioni, ai sensi di legge.
3. Il Consigliere comunale sospeso dalla carica, per il tempo di tale sospensione, non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti al mandato, sia nell'ambito del Comune, sia in Aziende, Enti, Istituzioni ed Organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.
4. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione e comporta il reintegro immediato e l'esercizio di ogni conseguente diritto da parte del Consigliere. Di tale situazione è garante, adottando ogni dovuto provvedimento, il Presidente del Consiglio.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI

CAPO I – Disciplina delle sedute

Art. 30

(Programmazione dei lavori)

1. Il programma dei lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni è predisposto per periodi di tempo di norma bimestrali, tenendo conto delle priorità indicate dal Sindaco e delle proposte della conferenza dei Capigruppo copia del programma viene trasmessa ai Consiglieri all'inizio di ogni bimestre.
2. Il Presidente, coadiuvato dal Vice Presidente, organizza l'attività del Consiglio comunale e delle Commissioni, programmandone i lavori. Sulla base del programma, il Presidente del Consiglio formula il calendario dei lavori, contenente gli argomenti e le sedute dedicate alla loro trattazione.
3. Anche ai fini della programmazione dei lavori e della predisposizione dell'Ordine del giorno delle adunanze del Consiglio, è stabilito che l'esame delle proposte di atti deliberativi preceda la discussione di mozioni. L'esame delle proposte di atti deliberativi di iniziativa della Giunta precede l'esame di proposte di atti deliberativi di iniziativa dei Consiglieri. Il Presidente dell'adunanza ha facoltà di riunire per la discussione e la votazione proposte o mozioni su argomenti connessi o affini.
4. Il Presidente del Consiglio può decidere, in relazione a situazioni sopravvenute ed urgenti, dopo aver informato la Conferenza dei Capigruppo di inserire nel calendario dei lavori argomenti anche non compresi nel programma, stabilendo, se necessario, di tenere sedute supplementari per la loro trattazione.

Art. 31

(Sede e settori dell'aula riservati)

1. Le adunanze si tengono di norma a Palazzo Mezzabarba nell'apposita sala in cui sono riservati gli spazi per i Consiglieri, il Presidente, la Giunta comunale, il Pubblico e gli organi di informazione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 38, nessuna persona estranea può, durante la seduta, accedere alla parte dell'aula riservata al Consiglio. Oltre al Segretario Generale o suo sostituto e al personale di servizio, può, a seconda delle esigenze, essere ammessa, di volta in volta, la presenza di dirigenti, funzionari o consulenti anche per illustrare proposte di provvedimenti, regolamenti e progetti.
3. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza e per tutta la sua durata, all'esterno della residenza comunale vengono esposte la bandiera della Repubblica Italiana, il Gonfalone del Comune e la bandiera dell'Unione Europea e della Regione Lombardia.
4. Il Presidente del Consiglio può stabilire, per motivate ragioni, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso da Palazzo Mezzabarba.

Art. 32

(Disciplina delle sedute)

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze nei posti a loro riservati.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio e nel corso del dibattito fino al termine della discussione. Tuttavia il Presidente può dichiarare chiuse le iscrizioni a parlare in qualsiasi momento, previo invito ai Consiglieri di iscriversi.
3. Il Presidente deve garantire che nessun Consigliere possa essere interrotto durante il suo intervento. Il Presidente può richiamarlo a concludere l'esposizione qualora il tempo a sua disposizione sia scaduto, o invitarlo ad attenersi all'argomento in discussione.
4. Nel caso in cui il Consigliere non si attenga al richiamo, il Presidente può togliergli la parola.

Art. 33

(Comportamento dei Consiglieri)

1. I Consiglieri in aula devono tenere un comportamento dignitoso e corretto, consono alla carica pubblica che rivestono, restando al proprio posto, usando negli interventi un linguaggio adatto alla carica medesima, nel rispetto dei propri colleghi, delle istituzioni e del pubblico presente.
2. Qualora il Consigliere non mantenga un comportamento corretto, il Presidente lo richiama all'ordine e nei casi più gravi può infliggere una nota di biasimo da riportarsi a verbale.

3. Se il Consigliere, cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente, i Consiglieri, il Sindaco e i membri della Giunta, o comunque mantiene un comportamento gravemente offensivo della dignità del Consiglio, il Presidente può sospendere la seduta. Il Presidente può, in ogni caso, proporre al Consiglio l'interdizione del Consigliere dai lavori dell'assemblea da una a tre sedute.
4. Il Consiglio, sentite le giustificazioni del Consigliere, decide mediante votazione a maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti.

Art. 34

(Comportamento del pubblico)

1. Il pubblico, ammesso ad assistere alle sedute, deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di pensiero, di assenso o di dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate.
2. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli lo svolgimento della seduta, il Presidente può disporre, richiedendo l'intervento degli Agenti di Polizia Municipale, lo sgombero dell'aula da parte dei disturbatori. Ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza dal Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

Art. 35

(Verifica del numero legale)

1. In caso di richiesta di verifica del numero legale, il Presidente può attendere 5 minuti prima di procedere all'appello nominale.
2. Il Presidente, se constata la mancanza del numero legale per la validità della seduta, dichiara sciolta la seduta stessa e ne fa dare atto a verbale, con l'indicazione dei presenti e degli assenti.
3. La seduta successiva potrà essere di seconda convocazione per tutti gli argomenti iscritti all'Ordine del giorno e non trattati nella seduta in cui è mancato il numero legale.

Art. 36

(Sedute pubbliche ed aperte)

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Non sono pubbliche le sedute nei casi di cui al successivo articolo 37.
2. I provvedimenti concernenti singole persone che non comportino apprezzamenti di cui al successivo articolo 37, nonché quelli relativi alla decadenza dei Consiglieri comunali, sono adottati in seduta pubblica con votazione segreta.

3. Si procede sempre in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare e per le eventuali revoche, ove ammesse.
4. Nel corso della trattazione di un argomento in seduta pubblica, il Consiglio o la Commissione, su proposta motivata del Presidente, deliberano con voti espressi in forma palese il passaggio in seduta segreta, nei casi di sopravvenuta necessità o opportunità, ai sensi del successivo articolo.
5. L'adunanza aperta è convocata dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, o dal Presidente della Commissione, nei casi in cui si ritenga utile o necessario l'intervento in aula e nella discussione di personalità o parti sociali, politiche e culturali interessate ai temi da discutere. Tali sedute hanno carattere straordinario, e alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare, delle associazioni sociali, politiche, sindacali interessate ai temi da discutere. In tali particolari sedute il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi di rappresentanti come sopra indicati, o invitati, che portano il loro contributo di opinione, di conoscenza e di sostegno, e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali interessati. Durante le sedute aperte del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.
6. Alle sedute del Consiglio e delle commissioni il Sindaco e gli Assessori partecipano prendendo posto in aula nel settore riservato all'esecutivo. Essi non concorrono alla formazione del numero legale e non hanno voto deliberativo. Relazionano sulle proposte di deliberazione della Giunta; intervengono nelle discussioni consiliari limitatamente agli argomenti di loro competenza. A tal fine l'Assessore delegato è tenuto a partecipare alla seduta consiliare.

Art. 37
(*Sedute segrete*)

1. La seduta è segreta quando si debbano trattare questioni concernenti persone fisiche che comportino giudizi su demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone stesse. La determinazione di procedere in seduta segreta è accompagnata da succinta motivazione.
2. Quando, nella trattazione di un argomento in seduta pubblica, si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità e capacità di determinate persone, il Consiglio o la Commissione, su proposta motivata del Presidente ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, deliberano il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con l'indicazione esplicita e succinta dei motivi.
3. Durante la seduta segreta del Consiglio possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio stesso ed al Segretario Generale, il Vice Segretario ed il Responsabile dell'Ufficio di segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.
Durante la seduta segreta di una Commissione può restare in aula, oltre ai componenti la Commissione, il segretario della stessa, vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 38

(Partecipazione dei Revisori o soggetti collegati all'Amministrazione)

1. I Revisori dei Conti sono ammessi ai lavori del Consiglio e delle Commissioni nelle sedute in cui si trattano l'approvazione del Bilancio annuale e pluriennale, le relative variazioni, l'adozione di Piani finanziari, l'approvazione del Conto Consuntivo e in ogni altra seduta nella quale la loro partecipazione sia ritenuta dal Presidente del Consiglio o dai Presidenti delle Commissioni utile o necessaria al fine dello svolgimento dei lavori.
2. Possono essere altresì convocati dal Presidente per la loro partecipazione ai lavori del Consiglio anche singoli Dirigenti, sia per assistere i relatori, sia per relazionare su determinati argomenti in discussione.
3. In particolare, il Dirigente del Settore economico – finanziario o un suo delegato partecipa alle sedute di cui al comma 1, ai fini dell'espressione dei pareri previsti dalla legge, in relazione agli emendamenti proposti in aula sui testi sottoposti all'esame del Consiglio o delle Commissioni.
4. Su tali emendamenti possono essere chiamati ad esprimere la propria valutazione tecnica anche i Revisori dei Conti, ai sensi delle vigenti disposizioni.
5. Il Presidente del Consiglio o il Consiglio a maggioranza, o il Presidente di una Commissione o la Commissione a maggioranza, possono invitare a partecipare alle rispettive sedute, in qualità di relatori, i rappresentanti di Istituzioni, i Presidenti di Aziende o di Enti dipendenti dall'Amministrazione comunale o di Società a partecipazione comunale, nonché i rappresentanti del Comune in altri Enti e i consulenti incaricati dall'Amministrazione.

Art. 39

(Termine della seduta)

1. Qualora sia stato preventivamente fissato il termine temporale per la chiusura della seduta e allo scadere di esso sia in corso la discussione o la votazione di un argomento, la seduta continua sino all'esaurimento di tale argomento, salvo diversa determinazione del Presidente.
2. Il Consiglio può tuttavia decidere, con il voto dei 2/3 dei presenti, di continuare i lavori oltre il termine fissato per concludere la trattazione degli argomenti iscritti nel programma dei lavori o di quelli che hanno particolare importanza o urgenza.

CAPO II – Discussione

Art. 40

(Della discussione delle proposte)

1. Il Presidente pone in discussione gli argomenti nell'ordine stabilito dal programma dei lavori.

2. I Presidenti delle commissioni possono relazionare sui lavori della commissione circa la deliberazione in discussione. Il Sindaco o l'Assessore delegato relazionano sulle proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta e intervengono nella relativa discussione.
3. La discussione si apre successivamente, secondo l'ordine di iscrizione dei diversi Consiglieri presso la Presidenza.
4. Hanno la precedenza i Consiglieri che chiedono la parola per richiamo al Regolamento e per questioni di carattere incidentale, ai sensi dei successivi artt. 43, 44, 45.
5. E' consentito tra i Consiglieri lo scambio di ordine di iscrizione, previa comunicazione al Presidente.
6. I Consiglieri che non siano presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto alla parola fatta salva la possibilità del secondo intervento.

Art. 41

(Programma dei lavori dell'adunanza)

1. Gli oggetti sottoposti a deliberazione del Consiglio vengono trattati secondo l'ordine della loro numerazione risultante dall'Ordine del giorno. Tuttavia, il Presidente o anche un Consigliere possono proporre che l'ordine sia mutato indicandone i motivi. La proposta si ritiene accettata se essa è approvata a maggioranza dei votanti, con la possibilità di un intervento favorevole e di uno contrario per non più di tre (3) minuti ciascuno.

Art. 42

(Intervento dei componenti l'assemblea consiliare)

1. Ciascun Consigliere può intervenire solo dopo aver ottenuto la parola dal Presidente ma non può prendere la parola più di due (2) volte sullo stesso argomento, secondo le modalità definite all'art. 58.
2. E' consentito, tuttavia, un ulteriore intervento, non superiore a tre (3) minuti, per fatto personale, per mozione d'ordine e per replicare ad eventuali chiarimenti forniti dalla Giunta.

Art. 43

(Fatto personale)

1. Sussiste il fatto personale quando un Consigliere sia censurato per la propria condotta o per le proprie opinioni o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.
2. Chi chiede la parola per fatto personale, una volta concluso l'intervento che ha provocato la richiesta, deve precisarne la ragione e il Presidente decide circa il suo fondamento.

3. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, decide il Consiglio senza discussione, a maggioranza dei presenti.
4. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.
5. Non è ammesso, col pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sulle decisioni del Consiglio o comunque discuterle.

Art. 44

(Questione sospensiva e questione pregiudiziale)

1. La questione sospensiva, ovvero la richiesta di rinvio della trattazione ad altra seduta, e la questione pregiudiziale, ovvero la richiesta di ritiro dall'ordine del giorno di un argomento, possono essere sollevate da ogni Consigliere prima che inizi la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle successivamente qualora la loro presentazione sia giustificata da fatti nuovi.
2. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide, a maggioranza dei presenti, il Consiglio o la Commissione.
3. Gli interventi che pongano le questioni pregiudiziali o sospensive non possono durare più di cinque (5) minuti. Possono prendere la parola, per non più di tre (3) minuti, un Consigliere a favore e per non più di cinque (5) minuti, uno contrario.

Art. 45

(Mozione d'ordine)

1. Ciascun Consigliere può presentare una mozione d'ordine, consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di Legge, dello Statuto, del presente Regolamento, relativa alla procedura e/o all'ordine dei lavori, delle discussioni e delle votazioni.
2. Gli interventi che presentino le mozioni d'ordine non possono durare più di cinque (5) minuti. Sulla mozione d'ordine, oltre al proponente, possono parlare soltanto un oratore contro, per non più di cinque (5) minuti, e uno a favore, per non più di tre (3) minuti.
3. Il Consiglio decide sulla mozione d'ordine con votazione a maggioranza dei presenti.

Art. 46

(Sospensione della trattazione di un argomento)

1. I Gruppi Consiliari hanno facoltà di chiedere al Consiglio una breve sospensione motivata della trattazione dell'argomento.
2. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il Presidente.
3. La trattazione dell'argomento riprende con l'intervento del Consigliere che ha chiesto la

sospensione per rispondere sull'esito della stessa.

Art. 47

(Chiusura della discussione)

1. Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale dopo che abbiano parlato tutti i Consiglieri iscritti e che sia eventualmente intervenuta la replica del Sindaco, o dell'Assessore delegato nel caso di proposte di deliberazione o di altri atti di iniziativa della Giunta, o del Relatore, nel caso di delibera di iniziativa consiliare.

CAPO III – Votazioni e proclamazione dei risultati.

Art. 48

(Dichiarazione di voto)

1. Chiusa la discussione, può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo Consigliere per gruppo.
Può prendere altresì la parola per dichiarazione di voto il Consigliere che intenda esprimere un voto difforme da quello del gruppo di appartenenza.
2. Le dichiarazioni di voto non possono superare i tre (3) minuti.
3. Nessuno può prendere la parola nel corso della votazione fino alla proclamazione del risultato.

Art. 49

(Votazione per parti)

1. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti o oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico o un proprio valore dispositivo, il Presidente, se richiesto, può ammetterne la votazione per parti separate.
2. Su ogni proposta di deliberazione, emendamento o ordine del giorno, il Consiglio deve esprimersi con votazione complessiva finale con esclusione delle parti non approvate.

Art. 50

(Validità delle votazioni)

1. Il Consiglio o la Commissione deliberano a maggioranza assoluta dei votanti, ad eccezione dei casi in cui specifiche fonti dispositive richiedano maggioranze qualificate.
2. Gli astenuti e i consiglieri presenti che dichiarano di non partecipare al voto sono valutati come presenti; delle astensioni non si tiene conto ai fini del computo dei voti espressi. Le schede bianche e quelle nulle sono computate ai fini della determinazione delle

maggioranze richieste.

3. Nei casi di elezione di rappresentanti del Comune in organi collegiali, con rappresentanza anche delle minoranze, si osservano le disposizioni dello Statuto.
4. Il Presidente prima di procedere alla votazione può sospendere la seduta per non più di cinque (5) minuti allo scopo di consentire la presenza di tutti i Consiglieri momentaneamente assenti.
5. Il mancato conseguimento nella votazione di speciali maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto comporta soltanto l'obbligo di rinviare la deliberazione ad altra seduta.
6. L'atto oggetto della votazione è approvato quando il numero dei voti favorevoli superi il numero dei voti contrari, salvo i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale.
7. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. Può però essere ripresentata per la votazione nella seduta successiva.

Art. 51

(Modi di votazione e proclamazione dei risultati)

1. Le votazioni hanno luogo, di regola, a scrutinio palese. Lo scrutinio palese avviene mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, ove esistente e funzionante. Avviene per alzata di mano in caso di assenza o non funzionamento degli strumenti elettronici. Avviene per appello nominale nei casi previsti dalla Legge o dallo Statuto o su richiesta di almeno cinque (5) consiglieri con domanda anche verbale da presentarsi alla Presidenza al termine della discussione e prima di procedere alla votazione.
2. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova; lo è altresì il voto mediante procedimento elettronico in caso di malfunzionamento del sistema.
3. Nel voto per appello nominale, il Presidente indica il significato del SI' o del NO. La votazione è espressa da ciascun Consigliere, mediante appello nominale.
4. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto nei casi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento o dietro la richiesta di almeno dodici (12) consiglieri. Ove possibile, lo scrutinio segreto avviene mediante procedimento elettronico. Nelle elezioni e nelle nomine avviene mediante deposito di apposita scheda nell'urna a ciò predisposta.
5. Nel caso di votazioni segrete mediante scheda, da compilare in area riservata che garantisca la segretezza del voto, il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende noto il numero delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione; quindi si procede, con l'assistenza degli scrutatori, al deposito delle schede nell'urna. Le schede in cui le indicazioni di voto superino il numero consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede che contengano segni che le rendono riconoscibili o da cui non emerga univoca l'indicazione di voto.
6. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto il Presidente designa tre Consiglieri alle

funzioni di scrutatori, di cui uno scelto a rotazione tra i gruppi di minoranza, ove possibile.

7. Il Presidente, assistito dagli scrutatori nel caso di votazione a scrutinio segreto e dal Segretario Generale, accerta la regolarità della votazione e proclama il risultato, previa controprova ove la ritenga opportuna.
8. La proclamazione del risultato del voto è fatta dal Presidente con le formule “Il Consiglio comunale/la Commissione approva” ovvero “Il Consiglio comunale/la Commissione non approva”
Nel caso di nomine la proclamazione del risultato del voto è fatta dal Presidente con la formula "Il Consiglio comunale elegge" o "il Consiglio comunale nomina".

Art. 52

(Annullamento e ripetizione delle votazioni)

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze e sentiti gli scrutatori nel caso di votazione segreta, può procedere a controprova o all'annullamento della votazione: in quest'ultimo caso dispone l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i Consiglieri che hanno partecipato alla votazione precedente.

CAPO IV – Verbale delle adunanze e pubblicità dei lavori.

Art. 53

(Processo verbale e resoconto)

1. Delle riunioni del consiglio comunale è redatto processo verbale, a cura del Segretario Generale o di chi per legge lo sostituisce, coadiuvato dal personale del “Servizio del Consiglio comunale”, sulla base di resoconti stenografici o di registrazioni meccaniche. Il verbale delle adunanze, firmato dal Presidente e dal Segretario, riporta, comunque, il testo integrale delle deliberazioni e indica le modalità e l'esito delle votazioni, con la precisazione del numero tanto dei votanti a favore quanto dei contrari, degli astenuti e dei non partecipanti al voto.
2. In caso di registrazione dei dibattiti, il resoconto degli interventi è trascritto sotto la diretta responsabilità del Presidente per il tramite del personale incaricato.
3. I verbali delle sedute del Consiglio, redatti con le modalità di cui al primo comma, sono depositati presso l'Ufficio del Consiglio Comunale a cura del Segretario generale, che ne dà formale comunicazione a tutti i Consiglieri. Essi si intendono approvati se non vi siano osservazioni o richieste di modifica pervenute all'inizio della seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva al loro deposito.
4. Delle sedute delle Commissioni consiliari sono redatti i verbali nella forma di resoconti sommari a cura del segretario della commissione. I verbali, contenenti l'espressione di voto e le eventuali dichiarazioni di voto dei componenti la Commissione consiliare e quelle ulteriori dichiarazioni di cui si richiede la verbalizzazione, sono perfezionati

prima della seduta del Consiglio comunale che tratta l'argomento. I resoconti sommari sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario della commissione e sono inseriti nel pertinente fascicolo. Nel caso di urgenza e comprovata impossibilità al perfezionamento dei verbali di commissione prima della seduta di Consiglio si inseriscono nel fascicolo i brogliacci sottoscritti dal segretario.

5. La richiesta di rettifica, redatta in forma scritta, contiene l'indicazione specifica delle modifiche che si intendono apportare.
6. Qualora vi siano opposizioni, è ammesso l'intervento di un Consigliere favorevole e di uno contrario alla proposta. Ciascun intervento deve essere contenuto nel limite di 5 (cinque) minuti e si conclude, ove necessario, con il voto, seduta stante, a maggioranza del Consiglio.
7. Non è consentita la riapertura della discussione.

Art. 54
(Forme di pubblicità)

1. Le deliberazioni consiliari sono pubblicate mediante affissione di copia all'Albo Pretorio del Comune secondo le disposizioni legislative vigenti.

CAPO V – Del Consiglio Comunale

Art. 55
(Convocazione del Consiglio e deposito degli atti)

1. Il Consiglio è normalmente convocato in adunanza ordinaria. E' convocato in via d'urgenza quanto sussistono motivi che rendano indilazionabile la convocazione dell'adunanza, per la trattazione di determinati argomenti.
2. La convocazione del Consiglio comunale è fatta dal Presidente tramite l'avviso di convocazione, comunicato a tutti i Consiglieri, al Sindaco e agli Assessori, utilizzando all'uopo la posta elettronica certificata (PEC). In caso di materiale impossibilità di utilizzare la posta elettronica certificata e su richiesta motivata del singolo consigliere comunale, l'avviso di convocazione potrà essere consegnato tramite messo comunale nel domicilio eletto a Pavia comunicato dal Consigliere all'Ufficio del Consiglio comunale. I Consiglieri e gli Assessori sono tenuti a comunicare per iscritto all'Ufficio del Consiglio le eventuali variazioni.
3. L'avviso di convocazione, cui è allegato l'ordine del giorno, deve contenere il giorno, l'ora e il luogo di convocazione, il tipo di seduta, la data e la sottoscrizione. Con un unico avviso di convocazione è possibile prevedere la seduta di prima e di seconda convocazione in date diverse.
4. L'avviso di convocazione delle adunanze ordinarie è inviato o recapitato a ciascun consigliere, al Sindaco e agli Assessori almeno cinque (5) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

5. Nei casi di urgenza, l'avviso e l'Ordine del giorno sono inviati ai Consiglieri, al Sindaco e agli assessori almeno 48 ore prima dell'adunanza. Solo in casi straordinari ed eccezionali è possibile derogare a questi termini. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.
6. L'inserimento di argomenti ulteriori all'Ordine del giorno relativo ad adunanze già convocate è ammesso per argomenti di urgente trattazione. L'avviso di integrazione dell'Ordine del giorno recante l'elenco degli argomenti deve essere consegnato almeno 48 ore prima dell'adunanza ai Consiglieri, al Sindaco e agli Assessori. Anche in questo caso vale quanto disposto al precedente comma 5.
7. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'adunanza (proposte di deliberazione, mozioni, interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno, ecc.), all'atto della convocazione del consiglio, vengono depositati presso la sala Gruppi consiliari a cura dell'Ufficio del Consiglio comunale, entro i termini previsti per la convocazione, a libera visione dei componenti del Consiglio comunale e degli Assessori.
In pari tempo gli stessi atti sono consultabili sul sito web del Comune tramite accesso riservato.
Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno in via d'urgenza sono depositati almeno quarantotto ore prima della riunione.
8. L'eventuale ritardato invio dell'avviso di convocazione si ritiene in ogni caso sanato qualora il Consigliere interessato intervenga alla riunione del Consiglio per la quale è stato convocato.
9. Qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti all'adunanza stessa lo richieda, ogni deliberazione può essere differita ad un'altra seduta, ove il rinvio non determini la scadenza di termini perentori.

Art. 56

(Ordine del giorno dei lavori)

1. L'ordine del giorno dei lavori è trasmesso, a cura dell'Ufficio del Consiglio comunale, ai Consiglieri, al Sindaco e agli Assessori, in allegato all'avviso di convocazione; è trasmesso altresì, in copia, al Collegio dei Revisori dei conti, ai Presidenti dei Consigli di circoscrizione, al Segretario Generale, al Direttore Generale, ai Dirigenti e agli organi di informazione.
2. L'ordine del giorno è pubblicato all'Albo del Comune almeno quarantotto (48) ore prima dell'adunanza, a cura del Segretario Generale, con l'assistenza del Responsabile dell'Ufficio Consiglio che provvederà alle necessarie operazioni. Il Presidente provvede ad informare la cittadinanza delle sedute e dei lavori del Consiglio nelle forme e nei modi più adeguati.

Art. 57

(Adempimenti preliminari ed apertura di seduta)

1. Il numero legale viene accertato dal Presidente mediante appello nominale dei Consiglieri, fatto dal Segretario Generale.
Con le stesse modalità è accertata la presenza degli Assessori.
2. All'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente fa procedere all'appello nominale dei Consiglieri e, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
3. Qualora i presenti non raggiungano il numero legale, il Presidente fa ripetere l'appello entro 30 minuti e, dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Qualora il quorum non sia stato raggiunto, il Presidente dichiara deserta la seduta.
4. Il Consiglio Comunale può essere convocato in seconda convocazione entro cinque giorni.
5. Prima dello svolgimento del programma dei lavori, vengono presentate le eventuali osservazioni e le istanze di rettifica ai verbali delle sedute precedenti.

Art. 58

(Discussione delle proposte. Disciplina e durata degli interventi)

1. Sull'argomento in discussione, il Presidente dà la parola al relatore (Sindaco, Assessore o Presidente della Commissione interessata) il quale può anche limitarsi a fare riferimento alla relazione scritta inviata ai Consiglieri.
2. Aperta la discussione, il Presidente dà la parola ai Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, 4 comma.
3. I Consiglieri rivolgono i loro interventi al Presidente e al Consiglio.
4. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte in discussione.
In caso contrario, il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.
5. Salvo diversi accordi presi nella conferenza dei Capigruppo, ai sensi dell'art. 7, comma 5, la durata di ciascun intervento in Consiglio non può eccedere:
 - a) i venti (20) minuti per la discussione sulle proposte di deliberazione riguardanti il bilancio di previsione e il conto consuntivo, strumenti urbanistici e per la discussione della mozione di sfiducia al Sindaco, o alla Presidenza del Consiglio.
 - b) i dieci (10) minuti per la discussione di atti a contenuto normativo.
 - c) i dieci (10) minuti per gli altri casi.
6. Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo il richiamo a concludere.

Art. 59

(Emendamenti: presentazione, discussione e votazione)

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione depositata negli uffici del Consiglio comunale. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al Presidente del Consiglio comunale. Il testo dell'emendamento viene inserito nel fascicolo delle proposte di deliberazione a cui si riferisce. Le proposte di variazione che non comportino istruttoria tecnico – amministrativa possono essere presentate al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti. Può ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
Per le proposte di deliberazione di particolare complessità gli emendamenti devono essere presentati entro opportuni termini all'uopo determinati dalla conferenza dei Capigruppo fatte salvo comunque disposizioni sovraordinate.
3. Ogni emendamento è illustrato dal presentatore al Consiglio Comunale, di norma, in un tempo non superiore a cinque (5) minuti per ciascun emendamento. Dopo l'eventuale dichiarazione del Sindaco o dell'Assessore competente, può prendere la parola, per non più di cinque (5) minuti, un Consigliere per Gruppo. Quando altri Consiglieri dello stesso Gruppo intendano dissociarsi, possono chiedere che ne venga dato atto a verbale con interventi di durata non superiore a un (1) minuto.
4. Su ciascun emendamento il Presidente fa accertare dai Dirigenti competenti o, in assenza, dal Segretario Generale, se occorra o meno istruttoria tecnico-amministrativa e, nel caso in cui sia necessaria, richiede, ove possibile, l'immediata esplicitazione dei prescritti pareri di cui al comma 1 dell'art. 49 del D. Leg.vo n. 267/2000.
5. Ove sia accertata la non immediata acquisibilità dei pareri tecnico-amministrativi, il Presidente rinvia la trattazione della deliberazione quale ultimo punto all'ordine del giorno. Quando i necessari elementi di valutazione non risultano acquisibili nel corso della riunione, rinvia la prosecuzione della trattazione dell'argomento alla prima seduta successiva.
6. Il testo degli emendamenti presentati e istruiti viene inserito nel fascicolo della proposta di deliberazione cui si riferiscono.
7. Gli emendamenti sono posti in votazione prima della proposta principale nel seguente ordine:
 - Gli emendamenti agli emendamenti
 - Gli emendamenti soppressivi
 - Gli emendamenti modificativi, a cominciare da quelli che più si allontanano dalla proposta.
8. Il Presidente mette quindi in votazione gli emendamenti e da ultimo la proposta di deliberazione con gli emendamenti eventualmente accolti.

Art. 60

(Numero legale – prima e seconda convocazione)

1. Il Consiglio non può validamente deliberare in prima convocazione se non sono presenti almeno ventuno (21) Componenti il Consiglio comunale.
2. I Consiglieri che si astengono dalla votazione oppure non vi partecipano, pur essendo presenti in aula, concorrono a formare il numero legale per la validità della seduta. Non vi concorrono coloro che si allontanano dall'aula, anche ai sensi del precedente articolo 25.
3. Qualora la seduta in prima convocazione sia andata deserta per mancanza del numero legale, eventualmente verificatosi anche nel corso della seduta ai sensi degli artt. 35 e 50, il numero legale per la validità dell'adunanza in seconda convocazione, da tenersi in data successiva già fissata o in seduta da convocare ai sensi dell'articolo 57 comma 4°, è raggiunto con la presenza di almeno quattordici (14) Componenti il Consiglio comunale.
4. Quando, nell'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione, vengano inseriti argomenti nuovi, di essi deve essere dato specifico avviso all'atto di convocazione, anche con comunicazione distinta. Tali argomenti non possono formare oggetto di deliberazione se non dopo che siano trascorsi almeno cinque (5) giorni dall'avviso o quarantotto (48) ore nei casi di urgenza. In questo caso è richiesta la presenza del numero dei Consiglieri previsto per la prima convocazione.
5. E', in ogni caso, necessaria la presenza di almeno ventuno (21) componenti del Consiglio per l'adozione dei Regolamenti, dei Piani Urbanistici, del Piano del Commercio degli atti di indirizzo generali ad Enti, Aziende, Istituzioni, e delle deliberazioni di assunzione di pubblici servizi.
6. Nella seduta di seconda convocazione non si può deliberare su argomenti per i quali sono previste per legge, Statuto o Regolamento, maggioranze speciali.

CAPO VI – Delle Commissioni

Art. 61

(Convocazione della Commissione)

1. Ogni Commissione è convocata dal suo Presidente, in armonia con la programmazione predisposta dal Presidente del Consiglio Comunale, anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri Comunali in carica ovvero da componenti della Commissione che rappresentino almeno un terzo dei Consiglieri. La seduta deve tenersi entro quindici (15) giorni dalla richiesta.
2. Ogni membro della Commissione può proporre al Presidente l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nelle competenze della Commissione.
3. Le Commissioni Consiliari sono convocate dal proprio Presidente con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo fissati per la riunione e dell'ordine del

giorno da trattare. L'avviso deve essere recapitato ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, in via ordinaria almeno cinque (5) giorni prima della riunione e in via d'urgenza almeno quarantotto (48) ore prima della riunione.

4. L'avviso di convocazione della Commissione, con l'ordine del giorno, viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune. Ne viene data notizia, entro il termine sopra indicato, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, agli Assessori e ai Capigruppo Consiliari, ai Consigli Circostrizionali, al Direttore Generale, alla Segretaria Generale e agli organi di informazione locali.
5. Con lo stesso avviso di convocazione, la Commissione può essere convocata in seduta di seconda convocazione, che può tenersi anche lo stesso giorno, in ora successiva.

Art. 62

(Competenze delle Commissioni permanenti)

1. Le Commissioni consiliari permanenti si riuniscono:
 - a) in sede consultiva, per esprimere pareri di propria competenza;
 - b) in sede redigente, per l'istruttoria di atti deliberativi, lo svolgimento dell'istruttoria dei medesimi e la redazione dello schema di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale;
 - c) in sede deliberante, per l'adozione di atti deliberativi.

Art. 63

(Assegnazione delle questioni alle Commissioni)

1. Salvo i casi espressamente previsti dal Regolamento, il Presidente del Consiglio comunale, sentito il Vice Presidente, assegna le questioni alla Commissione permanente competente per materia, stabilendo il termine per la presentazione delle conclusioni.
2. Ogni proposta di deliberazione consiliare deve essere preventivamente esaminata dalla competente Commissione in sede consultiva o in sede redigente o in sede deliberante:
Sono escluse dalle competenze delle Commissioni:
 - a) la mozione di sfiducia del Sindaco;
 - b) la revoca del Presidente del Consiglio, del Vice Presidente nonché del Presidente della Commissione di Garanzia;
 - c) l'istituzione delle Commissioni speciali e d'inchiesta.
3. Se una questione ricade nella competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio comunale, sentito il Vice Presidente, la assegna alla Commissione la cui competenza sia prevalente, oppure la assegna a più Commissioni per l'esame, eventualmente separato, e la votazione in comune, fermo restando per ciascuna Commissione il numero dei voti di cui ogni singolo componente è portatore. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente di Commissione più anziano di età.

Art. 64

(Discussione delle proposte. Disciplina degli interventi)

1. Sull'argomento in discussione, il Presidente dà la parola al relatore.
2. Si apre poi la discussione e il Presidente dà la parola ai Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione, fatta salva la precedenza a chi chieda la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.
3. I Consiglieri rivolgono i loro interventi al Presidente.
4. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte in discussione. In caso contrario, il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.
5. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Art. 65

(Funzionamento delle Commissioni)

1. Il Presidente del Consiglio, su indirizzo del Consiglio Comunale o su proposta di una Commissione, può assegnare alla Commissione competente, in sede redigente, l'esame di una o più proposte di Regolamento, di atto amministrativo generale o di altro atto di competenza del Consiglio Comunale, con redazione dello schema di delibera, restando riservata al Consiglio la votazione finale con le sole dichiarazioni di voto, dando comunicazione dell'assegnazione a tutti i Consiglieri Comunali.
2. Il Presidente del Consiglio assegna ciascuna proposta di deliberazione alla competente Commissione permanente per l'espressione del parere, eventualmente accompagnato da proposta di emendamento, entro termini assegnati. Se i termini assegnati per la formulazione del parere trascorrono senza che la Commissione lo abbia reso, il Presidente del Consiglio iscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio con l'indicazione del mancato parere.
3. In casi di particolare urgenza, il Presidente del Consiglio, eventualmente su richiesta del Sindaco, può decidere che il parere della Commissione sia reso in tempi brevi e comunque non inferiori a quarantotto (48) ore. In casi eccezionali e straordinari la Commissione può esprimere il proprio parere fino al momento dell'apertura della seduta in cui è prevista la discussione consiliare dell'atto.
4. Fatto salvo quanto previsto per il funzionamento della Commissione in sede deliberante, le riunioni delle Commissioni sono valide con la presenza di un numero di componenti portatori di tanti voti pari, complessivamente, almeno a ventuno (21). Per le riunioni di seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno tre Consiglieri portatori di tanti voti pari, complessivamente, almeno a quattordici (14).
5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche; sono segrete quando si debbono trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni sulle qualità personali.

6. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti validi, espressi mediante voto plurimo tenendo conto della rappresentanza proporzionale dei gruppi di appartenenza dei componenti.
7. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte, di norma, da dipendenti comunali destinati a tali compiti.
8. Spetta al segretario della Commissione, sotto la vigilanza del Presidente della Commissione stessa, organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione dei documenti da sottoporre alla Commissione e il loro deposito preventivo. Il segretario provvede a ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione.
9. Il supporto tecnico – amministrativo alle Commissioni è curato di norma dai rispettivi settori interessati, che forniranno alla Commissione i chiarimenti e quanto necessario per il buon funzionamento della stessa.

Art. 66

(Commissione in sede consultiva)

1. La Commissione in sede consultiva esprime un parere per iscritto, eventualmente accompagnato da relazioni dei Componenti della Commissione. In casi d'urgenza il parere può essere comunicato mediante intervento del Presidente della Commissione o di un componente da lui delegato.
2. Si prescinde dal parere delle Commissioni nei casi di cui al comma 2 dell'art. 14 dello Statuto.

Art. 67

(Commissione in sede redigente)

1. Su richiesta del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio comunale può invitare il Consiglio ad esprimersi in merito ad opzioni generali o orientamenti di massima cui i lavori della Commissione devono attenersi.
2. Entro il termine di ventiquattro (24) ore dall'inizio della seduta del Consiglio Comunale con all'ordine del giorno la delibera redatta dalla commissione, ciascun Capogruppo e ciascun Consigliere Comunale può chiedere che il Consiglio deliberi con il procedimento ordinario.
Sulla richiesta il Consiglio decide a maggioranza.
Nel caso in cui la richiesta di cui sopra sia formulata entro lo stesso termine da almeno due Capigruppo o tre Consiglieri ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, 4° comma, ultima parte dello Statuto, il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio Comunale in apertura di seduta.

Art. 68

(Commissione in sede deliberante e modalità di esercizio della funzione deliberante)

1. L'esercizio da parte della Commissione della funzione deliberante prevista dallo Statuto è precluso alle seguenti materie:
 - strumenti di programmazione urbanistica, salvo che per l'approvazione definitiva in assenza di osservazioni;
 - atti che comportino previsioni di spesa superiori a 50.000 EURO;
 - atti che impegnino l'Amministrazione per una durata superiore all'anno;
 - atti normativi e d'indirizzo;
 - provvedimenti che richiedano una maggioranza qualificata.
2. Il Presidente del Consiglio dà comunicazione scritta a tutti i Consiglieri della avvenuta assegnazione di una proposta di atto deliberativo ad una delle Commissioni consiliari permanenti, fissando, d'intesa con il Presidente della Commissione, la data della seduta in cui la Commissione stessa inizia la trattazione in sede deliberante.
3. Un Capogruppo o almeno tre (3) Consiglieri hanno diritto di ottenere, mediante richiesta scritta da inoltrare al Presidente del Consiglio Comunale entro ventiquattro (24) ore dall'inizio dei lavori, che il Consiglio deliberi con procedimento ordinario. Il Presidente del Consiglio Comunale ne dà comunicazione al Presidente della Commissione e provvede altresì all'iscrizione della questione nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Art. 69

(Indagini conoscitive)

1. Ai sensi dello Statuto, il Consiglio comunale può deliberare di demandare a Commissioni Consiliari l'effettuazione di indagini conoscitive, su materie inerenti alle funzioni consiliari, intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni, fissando il termine entro cui la Commissione deve concludere i propri lavori
2. Le Commissioni predispongono un dettagliato programma finanziario ed operativo dell'indagine da effettuare, avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio del Consiglio Comunale. Nell'ambito del programma approvato, le Commissioni effettuano l'indagine con le modalità da loro stesse stabilite.
3. Le spese necessarie allo svolgimento dell'indagine sono a carico dei Capitoli di Bilancio del Consiglio comunale.
4. Terminati i lavori, la Commissione formula le proprie conclusioni ed approva un documento. Ogni Consigliere può chiedere che sia messo in votazione un proprio documento che, in ogni caso, viene allegato ai risultati dell'indagine. Le conclusioni e i documenti sono trasmessi al Presidente del Consiglio comunale che ne cura la distribuzione a tutti i componenti iscrivendo l'argomento per la discussione all'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 70
(Commissioni di controllo)

1. Su proposta sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei Consiglieri in carica, il Consiglio Comunale può istituire Commissioni speciali di controllo ai sensi dell'art. 44, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
2. La deliberazione del Consiglio Comunale che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri, istituisce dette commissioni di controllo, definisce l'oggetto, l'ambito di azione, gli strumenti per operare, le modalità ed i tempi per concludere i lavori e per riferire al Consiglio Comunale.
3. Il Presidente di ogni Commissione speciale di Controllo è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto, tra i componenti di essa appartenenti alle minoranze e dalle stesse indicati, con la partecipazione al voto della maggioranza dei componenti del Consiglio. Risulta eletto il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.
4. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico nel rispetto delle norme generali che regolano l'azione amministrativa. Su richiesta del Presidente, il Segretario Generale, il Direttore Generale e i settori interessati mettono a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto o allo stesso connessi.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, dei componenti del Consiglio e della Giunta, dei Dirigenti e dei Responsabili degli uffici e servizi e dei loro collaboratori, dei rappresentanti del Comune in altri Enti in altre Aziende e Organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. Il rifiuto costituisce causa di revoca dalla carica ricoperta. Le convocazioni dei predetti soggetti e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione.
I componenti della Commissione e i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio e alle leggi vigenti.
6. Terminati i lavori, la Commissione formula le proprie conclusioni e approva un documento. Ogni Consigliere può chiedere che sia messo in votazione un proprio documento che, in ogni caso, viene allegato ai risultati dell'indagine. La conclusione e i documenti sono trasmessi al Presidente del consiglio Comunale che ne cura la distribuzione a tutti i componenti e fissa la data della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 71
(Commissione di Garanzia)

1. Il funzionamento della Commissione di Garanzia è disciplinato dallo Statuto (art. 14). Essa vigila sulla corretta attuazione del diritto dei Consiglieri di accesso agli atti e alle informazioni. Essa effettua, invitando il Sindaco, periodiche udienze conoscitive con il Direttore generale e con i Presidenti delle Aziende ed Istituzioni comunali e delle

Società in cui il Comune detenga capitale di controllo, nonché con i rappresentanti comunali in Enti e nelle assemblee di altre Società; alle udienze partecipano, se invitati, anche gli Assessori competenti per materia.

Tali risultanze potranno essere trasmesse al Sindaco, al Presidente del Consiglio e, ove occorresse, costituire oggetto di dibattito in Consiglio Comunale.

Art. 72

(Commissioni speciali)

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di Commissioni speciali per l'esame e la risoluzione di particolari questioni o problemi. Con la medesima delibera il Consiglio Comunale indica i compiti della Commissione e i criteri di svolgimento di essi fissando il termine entro il quale la Commissione deve concludere i propri lavori.

Art. 73

(Partecipazione ai lavori delle Commissioni)

1. Ai lavori delle commissioni possono intervenire anche il Sindaco, gli Assessori competenti per materia e i Presidenti dei Consigli Circoscrizionali su loro iniziativa o su richiesta del Presidente della Commissione, senza diritto di voto.
2. Ogni Consigliere Comunale può partecipare alle sedute di commissioni diverse da quelle di appartenenza, senza diritto di voto.
3. Ai lavori partecipa altresì, con voto consultivo, il Consigliere di ciascuna Circoscrizione nominato dal Consiglio Circoscrizionale o, in sua assenza, il Presidente della Circoscrizione.
4. E' facoltà della Commissione invitare ai lavori altre persone in rappresentanza delle istanze sociali, politiche ed economiche, culturali e in generale chiunque la Commissione ritenga poter contribuire alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno. Possono altresì essere convocati dirigenti e funzionari del Comune.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL CONSIGLIO COMUNALE E GESTIONE RISORSE ATTRIBUITE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

Art. 74

(Uffici del Consiglio Comunale)

1. Sono uffici e servizi del Consiglio comunale le unità organizzative che assicurano il supporto tecnico - amministrativo al Consiglio comunale, al Presidente, al Vice Presidente, ai Gruppi consiliari e alle Commissioni consiliari per le attività di loro competenza.
2. Il complesso degli uffici e dei servizi di cui sopra costituisce apposito servizio

denominato “Servizio del Consiglio Comunale” e dipende funzionalmente dal Presidente del Consiglio comunale.

3. Detto servizio è inserito nella struttura organizzativa dell’Ente nel settore “Servizi Interni”.
4. Gli uffici e i servizi del Consiglio comunale debbono essere dotati del personale, degli spazi, degli strumenti tecnici ed informatici e delle risorse finanziarie, necessari allo svolgimento delle attività della Presidenza, delle Commissioni, dei Gruppi consiliari e alla comunicazione ai cittadini.

Art. 75

(Sedi e attrezzature delle strutture consiliari)

1. La dotazione logistica del Consiglio comunale comprende l’aula consiliare, le sale per le riunioni delle Commissioni e i locali destinati al “Servizio del Consiglio comunale” e ai Gruppi consiliari.
2. Al Presidente e al Vice Presidente e alle Commissioni consiliari vengono assegnati locali idonei e la strumentazione necessaria allo svolgimento delle loro funzioni istituzionali.
3. Ai Gruppi consiliari sono assegnate, tenendo conto della consistenza numerica di ciascuno di essi, le risorse finanziarie, la disponibilità di locali e di strumentazioni idonee al loro funzionamento. Possono essere costituite strutture comuni per il funzionamento di più Gruppi.

Art. 76

(Risorse finanziarie del Consiglio Comunale)

1. La Relazione Previsionale e Programmatica deve comprendere anche i programmi, i progetti e le risorse relativi all’attività del Consiglio, redatti dal Dirigente del Settore Servizi Interni, in base alle indicazioni del Presidente del Consiglio, che dovrà tener conto anche delle richieste presentate dai Gruppi consiliari regolarmente costituiti, motivando in merito, all’eventuale non accoglimento delle stesse.
2. Le risorse finanziarie sono determinate annualmente in sede di approvazione del Bilancio preventivo. Successivamente all’avvenuta esecutività del Bilancio, le relative risorse sono attribuite a ciascun Gruppo consiliare sulla base di una quota fissa per ogni Gruppo e di una per ogni Consigliere di appartenenza, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta su proposta del Presidente del Consiglio, previa presentazione alla Conferenza dei Capigruppo. La deliberazione indica anche la tipologia e i criteri per le spese.
In caso di scissione di un Gruppo consiliare, o di passaggio di uno o più Consiglieri da un Gruppo a un altro in corso di mandato, la deliberazione di riparto non viene modificata fino all’esercizio finanziario successivo a quello in cui si è verificata la nuova costituzione fatto salvo accordo tra tutte le parti interessate notificate alla Presidenza del Consiglio.

3. Il Piano Esecutivo di Gestione deve essere redatto tenendo conto di quanto disposto dal Bilancio di previsione in merito al Consiglio. Il Piano Esecutivo di Gestione deve riportare, in apposito quadro allegato, le risultanze economiche e finanziarie previste dal Bilancio di previsione, specificando le spese relative al Consiglio in modo da evidenziarle rispetto alle altre iscritte in Bilancio.
4. Il Presidente del Consiglio comunale emana ogni direttiva finalizzata all'attuazione dei programmi di funzionamento del Consiglio, sentita la conferenza dei Capigruppo consiliari.

Art. 77

(Gestione delle risorse spettanti al Consiglio)

1. Il Bilancio e il Piano Esecutivo di Gestione, nelle parti specificatamente destinate al Consiglio, assegnano al Settore Servizi Interni le risorse finanziarie ed economiche necessarie per il migliore funzionamento dell'Organo e dei Gruppi consiliari.
2. Alla materiale gestione delle risorse, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, è preposto il Dirigente del Settore, il quale, coadiuvato dal Responsabile del "Servizio del Consiglio", cura l'istruttoria tecnica di tutti gli atti gestionali relativi, verifica l'andamento delle spese e acquisisce le richieste dei Consiglieri e dei Gruppi per assicurare una gestione adeguata delle risorse rese disponibili.
3. Il Dirigente del Settore suddetto, sulla base della gestione e delle richieste dei Consiglieri e dei Gruppi, propone al Presidente del Consiglio eventuali modifiche ai progetti o agli stanziamenti che provochino modifiche al Piano Esecutivo di Gestione o al Bilancio.
4. Il Servizio gestisce tutte le risorse relative al Consiglio provvedendo:
 - a) alla liquidazione dell'indennità per il Presidente del Consiglio;
 - b) alla liquidazione dei gettoni di presenza dei Consiglieri comunali o dell'indennità di funzione;
 - c) all'istruttoria delle pratiche relative agli aumenti o diminuzioni delle indennità e/o dei gettoni;
 - d) alla liquidazione dei rimborsi in favore dei datori di lavoro, per le assenze retribuite, ove previsto dall'ordinamento, dei Consiglieri Comunali, del Presidente del Consiglio e dei Capi Gruppo Consiliari;
 - d) alla liquidazione delle indennità di missione del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri;
 - e) al rimborso di spese di viaggio effettivamente sostenute dai Consiglieri residenti fuori dal capoluogo per la partecipazione alle sedute consiliari, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni;
 - f) all'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento di Consiglio e Gruppi Consiliari;
 - g) ad ogni legittima altra spesa inerente al funzionamento del Consiglio.
5. L'attribuzione ai Gruppi consiliari di beni e servizi verrà effettuata sulla base delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
6. Il Presidente del Consiglio autorizza i Consiglieri Comunali che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del Comune in missione.

La successiva liquidazione delle spese è adottata dal Dirigente del Settore da cui dipende il “Servizio del Consiglio”.

7. I locali destinati ad uffici e servizi del Consiglio comunale non possono essere destinati ad altro uso, salvo decisione della Conferenza dei Capigruppo.